

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1805-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del  
Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1975*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1975  
(V. Stampato n. 3430)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 luglio 1975*

---

**Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento  
dei servizi doganali**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**Art. 2.**

L'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è così sostituito:

« Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

L'ammontare dei versamenti che affluiscono annualmente in Tesoreria per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, aumentato di lire 1.700 milioni e decurtato di una somma pari alla spesa per le erogazioni al Fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, è utilizzato, nei limiti dello stanziamento di spesa così ricavato, per corrispondere l'assegno mensile ed il compenso per non oltre venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario al personale doganale ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, non-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Soppresso (v. artt. 2 e 3).**

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

chè un'indennità di servizio doganale, nella misura oraria di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria, per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il competente Consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo ».

La disposizione del terzo comma dello stesso articolo 11, nel testo sostituito dal presente articolo, ha effetto dal 1° gennaio 1975.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, al terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole: « affluiti in tesoreria nell'anno precedente » sono sostituite con le seguenti: « che affluiscono annualmente in tesoreria ».

Con effetto dal 1° luglio 1976 cessa la facoltà del Ministro delle finanze di autorizzare l'aumento della prestazione di lavoro straordinario per singole dogane oltre il limite di 80 ore indicato nell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione al personale delle indennità di missione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si intendono compresi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**Art. 3.**

Con effetto dal 1° gennaio 1975, l'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Al personale dei Laboratori Chimici delle Dogane e delle Imposte Indirette, esclusi i dirigenti, può essere commisposta, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci e ai riscontri tecnici di cui al decreto del Ministro per le finanze 18 apri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nel circuito doganale gli uffici, i locali, i capannoni, i depositi, i magazzini e recinti, le banchine, le calate, i piazzali, e le altre aree coperte o scoperte, ancorchè di proprietà privata, nell'ambito dei quali la dogana è tenuta ad assolvere gli adempimenti di propria competenza.

Rientra, altresì, nel circuito doganale ogni altro luogo anche privato dove vengono compiute operazioni doganali, quando tale luogo sia posto nell'ambito del territorio comunale, sede dell'ufficio doganale.

Per le operazioni eseguite fuori del circuito di cui al primo comma resta fermo l'obbligo degli operatori di corrispondere le indennità stabilite con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, richiamato nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Alla delimitazione del circuito di cui al primo comma provvede il Ministro delle finanze su proposta del capo della circoscrizione doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Presso ciascun ufficio doganale deve essere affissa, in luogo accessibile al pubblico ed al personale, copia del provvedimento anzidetto; altra copia deve essere trasmessa per notizia al capo del compartimento doganale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve procedersi alla revisione degli attuali circuiti doganali per adeguarli alle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, un'indennità di servizio tecnico doganale, nella misura oraria prevista per l'indennità di servizio doganale di cui al precedente articolo, sino ad un massimo individuale di 45 ore mensili, aumentabili a 60 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti annualmente fatti dai privati per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione ».

Art. 4.

Al personale doganale in servizio presso gli uffici doganali del confine di terra comandato ad espletare i normali servizi di istituto durante turni comprendenti le ore notturne fra le 22 e le 6 spetta, per ciascuna delle predette ore in cui effettui anche prestazioni straordinarie nell'interesse del commercio, l'indennità oraria di servizio doganale di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ridotta a lire 500, in aggiunta alla normale indennità per servizio notturno.

Tale indennità non è compatibile con il trattamento di missione di cui al primo comma dell'articolo predetto e la sua corresponsione fa carico allo stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le indennità di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971, richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non possono essere corrisposte in misura forfettaria.

I capi delle circoscrizioni doganali possono tuttavia consentire che le Amministra-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Soppresso.**

Art. 4.

I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dal personale doganale e dai militari della guardia di finanza, possono autorizzare gli operatori stessi a corrispondere dette indennità in misura fissa mensile. Tale misura mensile, valida per un

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni dello Stato siano ammesse, nelle dogane presso le quali richiedono frequentemente prestazioni straordinarie per operazioni relative a merci di terzi, a corrispondere le indennità anzidette in misura fissa mensile, da determinarsi applicando le normali misure orarie alla media mensile del numero delle prestazioni che si prevede saranno rese dal personale doganale e dai militari della Guardia di finanza.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti degli enti di cui all'articolo 6 della legge 19 marzo 1973, n. 32, per le operazioni doganali da essi effettuate relativamente a merce di propria pertinenza.

Art. 6.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative all'anno 1974 previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per lo stesso anno, di lire 3 miliardi lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

Art. 7.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

periodo di sei mesi, è determinata in base alle tariffe orarie previste dal decreto ministeriale 29 luglio 1971 — richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 — con riferimento alle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente, tenuto conto del numero, della specie e della durata delle operazioni doganali richieste da ciascun operatore.

Le autorizzazioni a corrispondere le indennità in misura fissa mensile rilasciate in base alla precedente disciplina cessano di avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

Art. 8.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 7 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'arti-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

colo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

I posti ulteriormente disponibili dopo la applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le Regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 9.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*